



**COMUNE DI SALZANO**

*Provincia di Venezia*

-----

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 27 MARZO 2007**

---

## INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2	PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA	3
ART. 3	ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	3
ART. 4	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	3
ART. 5	GESTIONE DELLA TARIFFA	4
ART. 6	ATTIVITA' CONVENZIONATE	4
ART. 7	SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 8	ESCLUSIONI	5
ART. 9	COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA	6
ART.10	COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE	6
ART.11	COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	7
ART.12	ASSOCIAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITA' E AI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA	7
ART.13	ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'	8
ART.14	TARIFFA GIORNALIERA	8
ART.15	MODALITA' PER CONSEGUIRE RIDUZIONI	9
ART.16	AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART.17	INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE	10
ART.18	CONTENUTO DELLA DENUNCIA	11
ART.19	RISCOSSIONE ORDINARIA	11
ART.20	OMISSIONE E RITARDI DEI VERSAMENTI	12
ART.21	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI	12
ART.22	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE DEI VERSAMENTI	13
ART.23	RIMBORSI E SGRAVI AL CONCESSIONARIO	13
ART.24	CONTROLLI ED ACCERTAMENTI	13
ART.25	ACCERTAMENTI SUI CONFERIMENTI	14
ART.26	SANZIONI	14
ART.27	AUTOTUTELA	15
ART.28	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	15
ART.29	ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI	16
ART.30	TRIBUTO AMBIENTALE	16
ART.31	ENTRATA IN VIGORE	16

---

### **Art.1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti ed in particolare stabilisce condizioni, modalità ed obblighi per la sua applicazione, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in seguito denominato "Dlgs", dal D.P.R. 27/4/99 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, in seguito denominato "D.P.R.", dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle esigenze di semplificazione amministrativa degli adempimenti e sulla base dei criteri di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La tariffa copre i costi relativi alla gestione dello smaltimento dei rifiuti ed ha natura di "prestazione patrimoniale imposta" la cui titolarità per la determinazione spetta al Comune.

### **Art.2 – Presupposto della tariffa.**

1. Il presupposto della tariffa è stabilito dalla legge.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, anche se abusivi, agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il corrispettivo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.
3. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

### **Art.3 – Articolazione tariffaria.**

1. Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al piano finanziario predisposto dall'Area Tecnica, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni ed a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'art. 8 del citato D.P.R., e approvato contestualmente al bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
2. Il piano finanziario comprende:
  - il programma degli interventi necessari;
  - il piano finanziario degli investimenti;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - le risorse finanziarie necessarie;
  - la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.
3. La Relazione al piano finanziario indica:
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

---

#### **Art.4 – Determinazione della tariffa.**

1. Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 3, l'organo competente, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria.
2. Nel caso di mancata deliberazione nel termine stabilito nel precedente comma, si intende prorogata l'articolazione in vigore per l'anno precedente.
3. La copertura tariffaria è accertata a consuntivo a partire dal momento della esatta conoscenza dei costi relativi alla gestione dell'anno di riferimento e qualora si determini una scoperta o una maggiore copertura dei costi, il competente organo provvederà, per l'anno di riferimento, a rideterminare il nuovo piano approvato a preventivo.
4. La tariffa assicura la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti.
5. Il Comune adotta tutte le misure necessarie al fine di informare gli utenti sui costi del servizio di asporto rifiuti.

#### **Art.5 – Gestione della tariffa.**

1. L'attività di gestione tributaria della tariffa è demandata al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria
2. Per quanto riguarda le attività non domestiche la valutazione tecnica della quantità e qualità dei rifiuti prodotti e delle superfici soggette o escluse dalla tariffa è di competenza dell'Area Tecnica - Settore Ambiente.
3. E' fatto obbligo al Responsabile dell'Area Amministrativa di comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ogni variazione relativa alla composizione numerica dei nuclei familiari nonché le variazioni di residenza; ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione e, altresì, ogni contratto di compravendita avvenuta relativamente agli immobili situati nel territorio comunale. Le modalità di tale trasmissione sono concordate dai rispettivi Responsabili.

#### **Art.6 – Attività convenzionate.**

1. Il Comune può avvalersi della facoltà di affidare le attività di gestione della tariffa e del servizio ad azienda speciale o società di capitale, previa apposita convenzione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 52, comma quinto, del D.Lgs. 446/97.

#### **Art.7 – Soggetti passivi.**

1. Il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 2 ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto ecc. e comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

- 
4. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi e nel caso di associazioni riconosciute e non e di comitati, nei confronti dei soggetti individuati dalle norme del Codice Civile.
  5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione non principale, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale, anche se situata nell'ambito territoriale di un altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale. Nel caso di insediamento abusivo, il titolare del locale e/o aree scoperte è obbligato in solido con il conduttore, al pagamento del costo del servizio.
  6. In caso di locazione di alloggio ad inquilini occasionali e non, a prescindere dalla durata e dalla stipulazione del contratto di locazione, il proprietario dell'immobile è obbligato in solido con il conduttore, al pagamento della tariffa dovuta per il periodo di riferimento. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
  7. L'utente è tenuto a mantenere in perfette condizioni igieniche e in ottimo stato di manutenzione i contenitori forniti nonche' avere cura al fine di evitare la sottrazione la perdita, la distruzione o il danneggiamento degli stessi.

#### **Art.8 – Esclusioni.**

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:
  - a) le unità immobiliari ad uso abitazione prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
  - b) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile;
  - c) le pertinenze agricole, quali stalle, fienili, ricovero macchinari ed attrezzi, ecc.;
  - d) i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
  - e) gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto;
  - f) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
  - g) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
  - h) i fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dal D.P.R. n.445/2000;
  - i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere;
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- 
- a) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
  - b) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
  - c) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
4. I locali e le aree esclusi dall'applicazione della tariffa di cui ai precedenti comma dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art.17 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.
  5. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

#### **Art.9 – Commisurazione della tariffa.**

1. La tariffa è composta, in ossequio ai criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio commisurata sulla base delle superfici virtuali, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
2. La quota di costo del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa da attribuire alle utenze domestiche è divisa per il totale dei metri quadrati delle superfici virtuali (il metro quadrato virtuale è ottenuto moltiplicando il metro quadrato effettivo, così come individuato al successivo art.10, per il coefficiente previsto dal D.P.R.158/1999, cioè in base al numero dei componenti il nucleo familiare) per ottenere il costo base a metro quadro. Quest'ultimo viene moltiplicato per il valore risultante dal prodotto della superficie goduta dalla singola utenza per il coefficiente correttivo legato al numero dei conviventi il nucleo familiare.
3. Il costo al metro quadrato virtuale si ottiene dividendo la quota di costo del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa da attribuire alle utenze domestiche, per il totale dei metri quadrati virtuali. Il costo da addebitare ad ogni singola utenza si ottiene moltiplicando il costo al metro quadrato per la superficie virtuale.
4. La quota di costo del servizio da coprire con la tariffa variabile è attribuita in modo puntuale alle utenze domestiche, singole o plurime, e alle utenze non domestiche sulla base degli svuotamenti dei contenitori assegnati. Agli utenti che non effettuano almeno uno svuotamento al bimestre del contenitore del rifiuto secco, ne verrà assegnato d'ufficio uno rapportato al medesimo periodo.
5. Il Comune, sulla base del Piano finanziario:
  - a) suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività non domestiche (Tnd);
  - b) assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (TFd) e non domestiche (TFnd);
  - c) assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e non domestiche (TVnd);
  - d) definisce le modalità di accesso da parte delle utenze non domestiche all'erogazione delle agevolazioni e delle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell'art. 49 del Dlgs 22/97.
6. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono adottati con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale e vanno definiti ogni anno in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria.

#### **Art.10 – Commisurazione della superficie.**

- 
1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art.17, ovvero da misurazione diretta.
  2. Dalla superficie totale vengono esclusi i porticati e sono compresi i locali cantinati e, con superficie ridotta al 50% i sottotetti praticabili
  3. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla misurazione effettiva o di progetto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
  4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
  5. La superficie imponibile degli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1/6/1939 n. 1089, viene determinata con una riduzione del 30%.
  - 6. Fermo restando quanto previsto nei comma precedenti del presente articolo, la superficie non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale dell'immobile stesso ai sensi dell'art. 70, comma 3, del D. Lgs 507/1993 e dell'art. 1, comma 183, della L. 296/2006. Tale criterio potrà essere utilizzato nella presunzione del calcolo delle superfici in sede di accertamento d'ufficio.**

#### **Art.11 – Commisurazione del nucleo familiare.**

1. La commisurazione del nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa viene effettuata due volte durante l'anno, il 1° gennaio ed il 1° luglio ovvero, per le nuove utenze, al momento della decorrenza dell'occupazione o detenzione dei locali.
2. Ai fini della determinazione dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art.18.
3. Per le unità adibite ad abitazione non principale utilizzate saltuariamente da soggetti residenti in altri Comuni, si farà riferimento al nucleo familiare del proprietario ovvero, in caso di comproprietà ed uso promiscuo, al nucleo familiare del denunciante con vincolo di solidarietà con i componenti dei nuclei familiari di tutti i comproprietari. Nel caso di mancata denuncia di quest'ultimo si considera in modo forfettario il nucleo familiare medio del Comune arrotondato all'unità superiore.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

#### **Art.12 –Associazione delle utenze non domestiche alle classi di attività e ai connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa della tariffa.**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso.Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati dal D.P.R. 158/1999 vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla

- classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali non assimilati a quelli urbani, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfettariamente delle percentuali sotto riportate:

tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	50 %
Laboratori di analisi mediche	25 %
Laboratori fotografici, eliografie	40 %
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici, medici	50 %
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	70 %
Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto	30 %
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30 %

4. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.

#### **Art.13 – Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività.**

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal D.P.R. 158/1999 viene effettuata con riferimento all'attività risultante dalla iscrizione alla CCIAA evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, e sono ubicate in luoghi diversi.

#### **Art.14 – Tariffa giornaliera.**

1. Per le utenze non domestiche, non stabilmente attive, che occupano o conducono locali o aree scoperte pubbliche e private adibite ad attività ricorrenti e non, per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata agli elementi sui quali viene commisurata la tariffa. E' considerata ricorrente l'occupazione di suolo pubblico dei venditori ambulanti per il mercato settimanale.
2. La parte fissa della tariffa dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa fissa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente per la metratura soggetta, diviso per 365 e maggiorata del 50%; la parte variabile della tariffa è pari a n.1 svuotamento di un contenitore standard (da 80 litri) per ciascun mese di

- 
- presenza, oppure sarà commisurata al conferimento effettivo di contenitori assimilati qualora venisse attivato il servizio.
3. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
    - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
    - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
    - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc...;
    - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
    - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purchè non comportino attività di vendita o di somministrazione a meno chè' non finalizzata a scopi umanitari.
  4. Il servizio di smaltimento dei rifiuti per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative può essere effettuato:
    - sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione e il gestore del servizio di smaltimento rifiuti nel qual caso la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto;
    - attraverso l'uso di contenitori assegnati al Comune. In questo caso sarà fatturato al promotore della manifestazione (gruppo sportivo, Associazione, ecc.) il costo degli svuotamenti nella prima fatturazione utile.
  5. Il servizio di smaltimento rifiuti che viene organizzato nelle aree adibite a sosta temporanea degli addetti alle attrazioni viaggianti in occasione delle "sagre paesane" di Salzano e Robegano, viene effettuato attraverso l'uso di contenitori assegnati al comune. Il costo complessivo degli svuotamenti di tali contenitori verrà fatturato ai titolari delle attrazioni e suddiviso in parti uguali tra ciascuno di essi.

#### **Art.15 – Modalità per conseguire riduzioni.**

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli di denuncia predisposti dall'ente, completi di tutti i dati richiesti entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
3. Le riduzioni sono concesse con decorrenza dalla prima fatturazione utile dalla data di presentazione della domanda.
4. Le riduzioni una volta concesse spettano anche per gli anni successivi e si intendono tacitamente rinnovate fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
5. Il Comune può comunque procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni., anche mediante i controlli di cui all'art.28 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

#### **Art.16 – Agevolazioni e riduzioni per le utenze non domestiche.**

1. Le utenze non domestiche possono ottenere la riduzione della superficie soggetta a tariffa nel caso in cui i locali interessati vengano adibiti ai seguenti usi:
  - produzioni a ciclo chiuso con impianti industriali fissi al suolo;

- 
- lavorazioni a seguito delle quali si formano esclusivamente rifiuti non assimilabili agli urbani;
  - lavorazioni che producono rifiuti che per qualità o quantità non sono assimilabili agli urbani e che pertanto non possono entrare nel circuito pubblico di smaltimento;
  - lavorazioni che producono esclusivamente rifiuti recuperabili ed avviati effettivamente al recupero;
  - locali adibiti a deposito o archivio qualora custodiscano materiali in disuso e non utilizzati.
2. Le utenze non domestiche che avviano al recupero parte dei rifiuti prodotti possono godere di una riduzione della superficie soggetta a tariffa **fino ad un massimo del 50% della superficie complessiva su valutazione del Responsabile del Tributo di concerto con l'Ente gestore del servizio** nel modo seguente:
- allegando alla richiesta di riduzione copia del registro di carico e scarico e dei formulari di trasporto di cui al D.Lgs. n.22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e al D.M. n.145/1998, attestanti l'effettivo avvio a recupero dei rifiuti prodotti o di parte di essi;
  - dichiarando la superficie sulla quale vengono prodotti i rifiuti in argomento.

#### **Art.17 – Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione.**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte.
2. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art. 7 del presente Regolamento, hanno l'obbligo di presentare apposita denuncia al Settore Tributi, per il tramite dell'ufficio protocollo, che rilascia apposita ricevuta, utilizzando i modelli predisposti dal Comune da compilare in ogni loro parte.
3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno applicate d'ufficio con decorrenza dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui è stata rilevata la variazione anagrafica.
4. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta all'ufficio competente.
5. La denuncia d'iscrizione deve essere presentata contestualmente alla denuncia anagrafica o all'inizio dell'occupazione o detenzione e, a pena di invalidità, deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi identificativi richiesti. La denuncia iniziale è valida anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tariffa.
6. La denuncia di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o in diminuzione a quelli per i quali l'utente è iscritto o nel caso di diversa destinazione d'uso degli stessi, deve essere presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla variazione intervenuta e decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la minore o maggiore occupazione o la diversa destinazione. Nel caso di variazioni alla superficie soggette al rilascio del certificato di agibilità o abitabilità, l'adeguamento della superficie avviene d'ufficio sulla base dei dati trasmessi dal Responsabile dell'Area Tecnica.

- 
7. La denuncia di cessazione, avvenuta nel corso dell'anno, deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancata occupazione, fatta salva la restituzione dei contenitori concessi in uso all'utente.
  - 8. Al fine di non incorrere nella doppia imposizione tributaria sullo stesso immobile, il Responsabile del tributo può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni tributarie degli utenti che hanno lasciato libero l'immobile e provveduto alla eventuale restituzione dei contenitori assegnati, quando lo stesso risulti occupato da un altro nucleo familiare.**
  9. L'Utente nella denuncia di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura relativa alla chiusura contabile della propria posizione.
  10. La mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, ovvero la mancata restituzione dei contenitori, comporta l'addebito della tariffa fino alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione. La denuncia di trasferimento anagrafico del contribuente e del suo nucleo familiare non costituisce denuncia di cessazione.
  11. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
  12. Le variazioni intervenute ai sensi dei comma precedenti, producono i loro effetti a decorrere dalla prima emissione utile di fatturazione.

#### **Art.18 – Contenuto della denuncia.**

1. La denuncia di cui all'art.17, presentata dai soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, ai sensi dell'art.49, comma 3, del D.Lgs. n.22/1997, deve contenere:
  - a) per le utenze domestiche:
    - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (nel caso sia residente la dichiarazione va presentata dall'intestatario della scheda di famiglia);
    - il codice fiscale;
    - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti e iscritti all'anagrafe del Comune o i dati identificativi degli stessi se non iscritti all'anagrafe del Comune;
    - l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate;
    - la data di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione;
  - b) per le utenze non domestiche:
    - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
    - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza : denominazione o ragione sociale
    - l'attività svolta;
    - la partita IVA;
    - l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali o aree denunciati;
    - la data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione;
    - Il numero, la volumetria e la tipologia dei contenitori che si richiedono tenuto presente il quantitativo annuo stimato di rifiuti da conferire;

#### **Art.19 – Riscossione ordinaria.**

- 
1. L'applicazione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita fattura e potrà essere riscossa:
    - direttamente dal Comune;
    - da azienda specializzata a ciò delegata dal Comune;
    - a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure previste dalla normativa vigente.
  2. La scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative di riscossione in un numero massimo di 6 rate, è demandata alla Giunta Comunale.
  3. La tariffa, se riscossa direttamente, deve essere pagata entro i termini stabiliti, mediante:
    - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
    - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune o altra Azienda specializzata delegata dal Comune;
    - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  4. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma 3, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
  - 5. L'importo complessivo di ciascuna fattura emessa per la riscossione della tariffa, deve essere arrotondato all'Euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore.**

#### **Art.20 – Omissione e ritardi dei versamenti.**

1. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini previsti, indicati nella fattura, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle sanzioni previste dal presente regolamento **e dalle norme di tempo in tempo vigenti.**
2. Alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639 ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia.

#### **Art.21 – Disposizioni in materia di rimborsi.**

1. L'istanza di rimborso deve **essere presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è accertato il diritto alla restituzione e deve essere** sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.
2. Il Funzionario responsabile procede all'istruttoria della pratica e provvede, entro **180** giorni dalla data di presentazione dell'istanza, a liquidare la somma richiesta, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.

- 
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della L. 127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale a Euro **12,00**.
  4. Decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, questa si intende accettata a tutti gli effetti di legge e pertanto non comporta diritto a rimborso.

#### **Art.22 – Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti.**

1. il funzionario responsabile, con proprio provvedimento, su specifica richiesta motivata del contribuente, può concedere la rateizzazione dell'importo dovuto derivante da fatturazione, provvedimenti di liquidazione o accertamento, fino ad un massimo di n. 12 rate.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art.1284 del Codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
3. Il debitore deve consegnare all'ufficio tributi le ricevute di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

#### **Art.23 – Rimborsi e sgravi al Concessionario.**

1. Qualora la riscossione della tariffa non sia effettuata direttamente, il Comune può procedere allo sgravio delle somme non dovute dal contribuente ovvero a somme divenute inesigibili.
2. Gli sgravi sono disposti dal Funzionario responsabile sulla base di idonea istanza motivata alla quale deve essere allegata la documentazione comprovante il diritto allo sgravio o alla riduzione delle somme dovute ovvero, se già corrisposte, al rimborso delle stesse. In caso di somme inesigibili, il funzionario provvederà allo sgravio della somma, previa presentazione di idonea documentazione da parte dell'Ente riscuotitore da cui risultano le azioni poste in essere commesse ai fini del rientro della somma dovuta.

#### **Art.24 – Controlli ed accertamenti**

1. Il Funzionario Responsabile, organizza le varie attività di controllo e di accertamento, necessarie per la corretta applicazione della tariffa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi stabiliti dalle vigenti norme di legge e dal presente regolamento. Ha facoltà di invitare il contribuente a fornire chiarimenti e produrre documenti, prima di emettere avviso.
2. Gli avvisi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dalla vigente normativa.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il funzionario responsabile, può indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine:
  - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
  - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;

- 
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
  - d) verificare direttamente le superfici con la misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
  - e) richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.
  5. La Giunta comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può disporre azioni di controllo mirate, sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti, stabilendone i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi. Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.
  6. La Giunta comunale, può destinare, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale non superiore al 10% delle somme derivanti dall'attività di controllo, nonché da eventuali economie derivanti dalla gestione della tariffa, da determinarsi a consuntivo della gestione con apposita deliberazione, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dipendente appartenente ai Settori Tributi e Ambiente. Tali compensi saranno erogati al personale addetto su proposta del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, sulla base di appositi progetti-obiettivo o strumenti analoghi previsti dal vigente C.C.N.L., con modalità di attribuzione regolate dalla contrattazione aziendale.
  7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non si dà luogo al procedimento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 10.33. 12,00. Il funzionario responsabile ne fa attestazione specifica agli atti.
  8. Il comma 7 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 7.

#### **Art. 25 - Accertamenti sui conferimenti**

1. Il Funzionario responsabile, con le modalità di cui all'articolo 24, può verificare le motivazioni del mancato o irregolare conferimento di rifiuti di una particolare tipologia.
2. Qualora dall'accertamento risultasse che l'utente non ha ritirato i contenitori e/o non conferisce regolarmente i rifiuti prodotti, con le modalità stabilite dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani" approvato con deliberazione del C.C. n.3 del 30-01-2001, il funzionario responsabile, oltre all'applicazione della sanzione di cui al successivo art.26, addebiterà un importo pari a n.1 svuotamento bimestrale del contenitore assegnato per lo smaltimento del rifiuto secco, procedendo ad arrotondare per eccesso i periodi residui inferiori al bimestre.
3. Rimane a carico dell'utente l'onere della prova del non utilizzo dei locali.

#### **Art.26 – Sanzioni, penalità ed interessi.**

- 
1. Per le violazioni al presente regolamento **si applica la sanzione di Euro 51,00 prevista dall'art.7-bis del D.Lgs n.267/2000;**  
La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione.
  2. **Inoltre nel caso di omessa o infedele dichiarazione in aggiunta alla tariffa ed agli interessi si applica una maggiorazione del 30%, sulla/e fattura/e emessa/e a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento, con minimo di Euro 50,00.**
  3. **La dove previsto, la misura degli interessi è fissato nella misura del 2,5% annuale oltre al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.**

#### **Art.27 – Autotutela.**

1. Il funzionario Responsabile al quale compete la gestione della tariffa, può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai comma seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo della soccombenza;
  - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al soggetto gestore.
5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario Responsabile è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) evidente errore logico di calcolo;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
  - f) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
  - g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile;
  - h) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

#### **Art.28 – Costituzione in giudizio.**

1. Spetta al Comune costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché proporre o aderire a transazione giudiziale.
2. Al fine di operare con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza, l'attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. In tal caso il Comune può stipulare con uno o più professionisti

---

una convenzione, in via preventiva, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

#### **Art.29 – Adempimenti degli uffici.**

1. L'inizio del procedimento di annullamento o rinuncia all'imposizione, dovrà essere comunicato al contribuente entro 30 giorni e l'istruttoria conclusa entro 60 giorni.
2. Tuttavia può non far luogo alla comunicazione d'inizio, se entro tale termine il procedimento viene a concludersi favorevolmente per il contribuente.
3. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione, è data comunicazione entro 30 giorni al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

#### **Art.30 – Tributo ambientale.**

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs.22/97, si applica il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs.504/92, il quale sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

#### **Art.31 – Entrata in vigore.**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1/1/2008.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/97 e D.Lgs 446/97 nonché dai decreti in materia di tempo in tempo vigenti.